

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora [redacted] quale procuratore generale di [redacted], figlio di [redacted] deceduto a Varese il 16/6/1995, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, i coeredi [redacted] ved. [redacted] e [redacted] rispettivamente coniuge e figlia del *de cuius*, nonché [redacted], marito di [redacted] e chiedeva, stante la prolungata inattività dei nominati esecutori testamentari, che si disponesse –dichiarata aperta la successione- lo scioglimento della comunione ereditaria e, previa formazione della massa, si procedesse alla divisione del relativo compendio, con collazione al patrimonio ereditario delle donazioni ricevute da ciascuna delle due coeredi; chiedeva inoltre in via subordinata, ove si fossero ritenute le predette donazioni come valide compravendite, dichiarare la simulazione relativa e, in caso di lesione della quota di riserva, disporre la riduzione delle donazioni dissimulate.

Si costituiva in giudizio [redacted] la quale –dando atto della assenza di contestazioni circa l'apertura della successione di [redacted] e la qualità di erede dell'attore- non si opponeva alla domanda di divisione ma contestava le pretese attoree di ricomprendere nella massa ereditaria beni di sua proprietà, in assenza di qualsiasi elemento di prova in ordine alla asserita gratuità degli acquisti. Rilevava inoltre che l'attore aveva ommesso di ricordare le consistenti donazioni ricevute dal padre che andavano pertanto portate in collazione nella ricostruzione della massa ereditaria.

Costituitasi in giudizio, [redacted] vedova [redacted] dichiarava di non essere contraria ad una divisione tra gli eredi dei soli cespiti ereditari caduti in successione ma contestava ogni diversa ipotesi simulatoria prospettata dall'attore, chiedendo in ogni caso la sospensione del giudizio in attesa della decisione riguardante la questione preliminare della validità della nomina di esecutori testamentari effettuata dal *de cuius* nei confronti di [redacted] e [redacted] con scrittura del 28/11/90 e della conseguente necessità

dell'espletamento del preventivo giudizio per la fissazione di termine ex art. 702 c.c.

Si costituiva infine [redacted] che rilevava di non avere veste di erede in quanto marito di [redacted], con la quale contrasse matrimonio il 12/7/90, e di non essere quindi passivamente legittimato all'azione di divisione ereditaria esercitata dall'attore, non essendo applicabile il regime della collazione e/o delle riduzioni per lesione di legittima, per altro nemmeno invocate nei suoi confronti. Precisava in ogni caso di avere acquistato il 16/5/1988 dalla [redacted] le quote pari al 17,16% della [redacted] e nell'ottobre '83, cioè in epoca di molto anteriore al matrimonio con [redacted] il 6% del capitale sociale della [redacted] rilevandole dal signor [redacted] al quale pagò il relativo corrispettivo.

Il G.I., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, assegnava i termini per il deposito di memorie ex artt. 183 V comma e 184 c.p.c.

Con ordinanza riservata del 3/6/1998, confermata in corso di giudizio, ammetteva le prove per interpellato e per testi nei limiti indicati in parte motiva, con corretta applicazione dei principi in tema di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Dichiarava inoltre la tardività della integrazione della lista testimoniale contenuta nella memoria 31/3/98 di parte attrice, con motivazione -rileva il Collegio- scevra da censure anche in considerazione della inaccogliabilità della tesi prospettata dalla difesa attorea nella comparsa conclusionale, non potendo tali testi essere considerati a prova contraria in relazione ai capitoli di prova dedotti dalla convenuta [redacted] esclusivamente per interrogatorio formale di [redacted]

All'udienza del 19/9/2001 si costituivano in giudizio -con comparsa di intervento volontario- l'Avv. [redacted] e la signora [redacted] i quali, premesso di essere stati nominati esecutori testamentari da [redacted] con testamenti olografi pubblicati il 7/4/97, di avere accettato tali nomine, dichiarate valide ed efficaci con sentenza -passata in giudicato- emessa dal Tribunale di Milano il 26/6/2000, e di essere pertanto litisconsorti necessari ex art. 704 c.p.c.,

chiedevano procedersi alla divisione in parti uguali tra gli eredi [redacted] dei beni ereditari, non contenendo le schede testamentarie alcuna disposizione di contenuto patrimoniale.

Espletati gli ammessi incumbenti istruttori, il Giudice - respinta l'istanza di parte attrice di disporre "l'audizione dell'esecutore testamentario perchè indichi quali sono i beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario che si trovano in possesso degli eredi" - riteneva la causa matura per la decisione.

Sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa veniva discussa e decisa dal Collegio.

Motivi della decisione.

L'attore [redacted] ha svolto domanda con la quale, previa dichiarazione di apertura della successione del padre [redacted] deceduto il 16/6/1995 e formazione della massa ereditaria, ha chiesto procedersi alla divisione dell'intero patrimonio disponendo la collazione delle donazioni ricevute da ciascuna delle due coeredi, [redacted] e [redacted] rispettivamente coniuge e figlia del *de cuius*, aventi ad oggetto una serie di beni immobili e mobili (quote sociali, conti correnti bancari, titoli).

In via subordinata ha svolto domanda diretta a far dichiarare la simulazione relativa delle comprevendite eventualmente poste in essere dalle convenute con riferimento a tali beni, accertando il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione onde stabilire la sussistenza o meno della lesione della legittima e, in caso positivo, stabilire l'entità della riduzione da apportare alle donazioni dissimulate.

Le convenute hanno aderito alla domanda di divisione opponendosi tuttavia alla invocata collazione e contestando ogni ipotesi simulatoria.

Il Tribunale è chiamato pertanto a pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti per procedersi a collazione ovvero sulla fondatezza della domanda di simulazione formulata in via subordinata.

Come noto, oggetto della collazione (art. 737 c.c.) sono soltanto le donazioni dirette o indirette.

Il Giudice può procedere alla collazione diretta solo di donazioni stipulate in quanto tali.

Per tutti gli altri casi (simulazioni ovvero donazioni indirette) la collazione esige il presupposto del riconoscimento della loro natura donativa a mezzo di assolvimento dell'onere della prova a carico –ovviamente- di chi l'afferma.

Occorre pertanto affrontare la questione riguardante l'idoneità della prova.

Per quanto riguarda gli immobili, valgono i principi di cui all'art. 1417 in relazione all'art. 2725 II comma c.c.

In linea generale si deve osservare che il successore a titolo universale *mortis causa*, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo.

Ai fini dell'applicabilità o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt. 2722 e segg. c.c., occorre inoltre distinguere tra l'ipotesi in cui l'erede di una delle parti contraenti del negozio di cui sia dedotta la simulazione agisca per acquisire al patrimonio ereditario il bene che sia stato oggetto del negozio simulato e l'ipotesi in cui l'azione dell'erede medesimo miri, invece, alla reintegrazione della quota riservatagli in qualità di legittimario. Solo in quest'ultimo caso, secondo il consolidato orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, l'erede è considerato terzo rispetto al negozio del suo dante causa e può avvalersi quindi delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c.; mentre nella prima ipotesi egli agisce per un titolo che lo pone nella stessa situazione giuridica del *de cuius* e cioè di una delle parti intervenute nel negozio impugnato e non si sottrae, pertanto, alle limitazioni sancite dai citati artt. 2722 e segg. cod.civ.

Non è certo sufficiente, pertanto, la mera allegazione della qualità di legittimario per ottenere l'automatico svincolo dalle limitazioni di prova, ma occorre anche che venga fornita prova dell'esistenza e della misura della asserita lesione.

Nel caso concreto l'attore, ben lungi dal fornire tale dimostrazione, vorrebbe demandare al Tribunale -come se rientrasse tra i suoi poteri officiosi- l'accertamento dell'esistenza di "eventuali" lesioni.

Le stesse modalità di formulazione della domanda appaiono poco sintomatiche di una reale convinzione sull'esistenza della lesione. L'attore, in sostanza, non si afferma legittimario leso ma chiede al Giudice di scoprirlo tentando di addossare al medesimo (attraverso la richiesta di ordinare l'esibizione di dichiarazioni dei redditi o di libri sociali, ovvero di disporre improbabili audizioni di esecutori testamentari) un'attività esplorativa e di indagine che il sistema giuridico non gli consente affatto.

Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si deve pertanto procedere allo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni immobili incontestabilmente comuni che sono quelli indicati nella dichiarazione di successione, con la collazione -nelle modalità di cui all'art. 746 c.c.- dei soli immobili che, per ammissione confessionaria delle parti tenute alla collazione stessa, sono stati oggetto di donazioni indirette ed in particolare: la porzione della villa di [redacted] acquistata dall'attore con il rogito per Notaio [redacted] 1/5/1963 e l'immobile in [redacted] acquistato dalla convenuta [redacted] con atto per Notaio [redacted] in data 13/12/1965.

Per quanto riguarda inoltre i beni mobili di cui è stato chiesto l'inserimento nella massa divisionale, l'espletata istruttoria non ha consentito di ritenere provata la natura donativa delle intestazioni di quote relative a società, alcune delle quali a loro volta intestatarie di immobili, asseritamente acquistate dalle convenute con denaro messo a disposizione dal *de cuius*.

I testi indicati da parte attrice, escussi sui capitoli di prova specificamente dedotti sul punto (5, 13,14,15,19, 20 memoria istruttoria depositata il 20/2/1998) o hanno dichiarato di non sapere nulla al riguardo (cfr. deposizioni [redacted]

[redacted] ovvero hanno espressamente confermato l'intervenuto pagamento di taluni titoli con mezzi finanziari propri delle convenute acquirenti (cfr. teste [redacted] sulla cui attendibilità l'attore ha manifestato ampie riserve salvo poi

valorizzarne –per taluni profili- le relative dichiarazioni inidonee, peraltro, a provare la asserita natura donativa a favore di [REDACTED] del trasferimento delle azioni della società [REDACTED] alla [REDACTED] e da questa al [REDACTED] all'epoca nemmeno coniugato con la convenuta).

Nessun elemento di prova, nemmeno indiziario, è stato acquisito sul punto.

Quanto alla quota di partecipazione al capitale della società editoriale [REDACTED] di [REDACTED], che la convenuta [REDACTED] ha indicato tra i beni -solo formalmente intestati all'attore- soggetti a collazione, l'oggetto della confessione resa in proposito nel corso dell'interrogatorio formale da [REDACTED] è assolutamente indeterminato e non è neppure divenuto determinabile attraverso precisazioni o documenti di provenienza della convenuta la quale, ancora in comparsa conclusionale, si limita ad indicare la suddetta partecipazione con una indeterminatezza quantitativa e qualitativa e con una assoluta genericità persino in ordine alla ragione sociale non inferiore a quella ricavabile dalla dichiarazione resa in sede di interpello dall'attore.

Con riferimento infine agli arredi (quadri e oggetti d'arte) esistenti nella villa di [REDACTED] e negli immobili di via [REDACTED] e di via [REDACTED] valgono le osservazioni già svolte in precedenza: la formazione della massa ereditaria, anche mobiliare, compete alle parti ed in caso di contestazioni colui che assume l'appartenenza al patrimonio ereditario di un determinato bene deve sostenere con idonea prova il suo assunto.

Tale non può essere ritenuto il richiamo effettuato dalla difesa attorea al contenuto di trattative condotte tra le parti in un'ottica di composizione stragiudiziale della vertenza. E' noto infatti che i condividenti, in un'applicazione della loro autonomia contrattuale, possono utilizzare per esempio in luogo di conguagli in denaro anche beni di qualunque natura (mobiliare o immobiliare) appartenenti al proprio patrimonio personale oppure anche comuni ma appartenenti ad altra massa divisionale. Il problema delle masse plurime infatti potrebbe essere oggetto di discussioni in sede giudiziale, anche per i suoi riflessi

tributari, ma sulla base dell'accordo di tutte le parti non può certo incontrare limiti in sede di esplicazione di autonomia contrattuale.

Da talune prove testimoniali (cfr. deposizione [redacted]) è risultata la generica appartenenza di quadri al *de cuius* ma non l'esistenza dei medesimi nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione o, quanto meno, nella imminenza della stessa.

Non vi è ragione infine che venga reinserita nella massa divisionale la somma in danaro proveniente dalla vendita di terreni in [redacted] essendo già stata oggetto di scioglimento della comunione consensuale sul singolo cespite.

Va da ultimo rigettata la domanda, mantenuta ferma dall'attore nonostante l'espressa dichiarazione di acquiescenza alla sentenza emessa dal Tribunale di [redacted], con la quale si chiede dichiararsi l'invalidità delle nomine di esecutori testamentari effettuate da [redacted] in data 28/11/90 e 28/12/90 trattandosi di domanda nuova e, in ogni caso, già decisa con sentenza passata in giudicato.

La causa va rimessa in istruttoria per la sua prosecuzione in ordine all'effettivo scioglimento della comunione e all'espletamento delle ulteriori operazioni divisionali.

La pronuncia sulle spese di lite deve essere riservata alla decisione definitiva avuto riguardo alle posizioni degli attori, delle convenute [redacted] e [redacted] nonché degli esecutori testamentari.

Attesa sul punto la definitività della pronuncia, l'attore va invece condannato a rimborsare le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, al convenuto [redacted] nei confronti del quale non risulta formulata alcuna domanda se non quella (tardiva) di simulazione relativa del contratto di cessione di quote della società [redacted] adombrata solo in sede di conclusionale.

P. Q. M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando fra le parti [redacted] procuratore generale di [redacted] e [redacted] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:


- 1) dichiara aperta la successione legittima di [REDACTED]
- 2) accerta che l'attivo ereditario da dividere è composto dai beni relitti dal *de cuius* di cui alla dichiarazione di successione n. 12268 del 9/12/1995;
- 3) accerta come soggetti a collazione i seguenti beni:
 - A) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in [REDACTED] al piano sesto -con tutte le accessioni, pertinenze, accessori e quant'altro esistente al momento dell'apertura della successione- intestata a [REDACTED] oggetto di compravendita per atto Notaio [REDACTED] n. 190288 vol. 1175 del 13/12/1965;
 - B) terreno con fabbricato urbano e rustico, già adibiti a portineria e stalla, siti in [REDACTED] sezione censuaria [REDACTED] -con tutte le accessioni, pertinenze, accessori e quant'altro esistente al momento dell'apertura della successione- intestato a [REDACTED] oggetto di compravendita per atto Notaio [REDACTED] n. 7580 Rep. n. 630 Raccolta dell'115/1963;
- 4) respinge le domande di simulazione e di riduzione formulate dall'attore [REDACTED]
- 5) dichiara inammissibile la domanda attorea volta a dichiarare l'invalidità delle nomine di esecutori testamentari effettuate dal *de cuius* in data 28/11/1990 e 28/12/1990;
- 6) rimette la causa innanzi al G.I. come da separata ordinanza;
- 7) spese al definitivo con riferimento alle posizioni di [REDACTED]

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei confronti di [REDACTED]

- 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti di quest'ultimo;
- 2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto [REDACTED] le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per onorari, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/11/2005.

Il Giudice relatore



Il Presidente.